



REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA

TITOLO I - NORME GENERALI CAPO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- MUR: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- DPR 162/1982: il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- L 341/1990: la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- D.lgs. 368/1999: il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 - Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
- DM 270/2004: il Decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
- DPCM 7 marzo 2007: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 "Costo contratto formazione specialistica dei medici";
- DPCM 6 luglio 2007: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007, "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";
- Legge 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- DI 68/2015: il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- D.I. 716/2016: il Decreto interministeriale del 16 settembre 2016, n. 716, recante il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso non medico;
- D.I. 402/2017: il Decreto interministeriale n. 402 del 13 giugno 2017, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- DM 130/2017: il Decreto 10 agosto 2017, n. 130, "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";
- D.M. 226/2021: il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati
- Statuto di Ateneo: lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona
- Scuola di specializzazione: Scuola di specializzazione di area sanitaria attivata presso l'Università degli studi di Verona
- Specializzando: il soggetto iscritto ad una Scuola di specializzazione di area sanitaria, secondo la normativa vigente;
- Contratto di formazione specialistica: il contratto stipulato, ove previsto dalla normativa vigente, dallo specializzando con l'Università degli Studi di Verona e la Regione del Veneto;
- Formazione specialistica: il complesso delle attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per l'esercizio delle attività professionali specialistiche nell'ambito sanitario, in conformità alla normativa vigente e agli ordinamenti didattici delle singole Scuole;
- Offerta formativa: l'insieme delle attività didattiche articolate nei Settori Scientifico-Disciplinari (SSD), suddivise per ciascun anno di corso negli ambiti previsti dall'ordinamento didattico, cui è attribuito un peso in CFU e una tipologia (attività teoriche e attività formative professionalizzanti);
- Piano formativo: il complesso delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività professionalizzanti da svolgere, determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;



- Programma formativo individuale: il piano formativo riferito al singolo specializzando;
- Rete formativa: l'insieme delle strutture in cui si svolgono le attività della Scuola, come individuate all'art. 34 e seguenti del d.lgs. 368/1999 e in possesso dei requisiti minimi generali e specifici di idoneità richiesti dalla normativa vigente in materia;
- Sede formativa: la struttura della rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
- Sede amministrativa: la sede presso la quale la Scuola di specializzazione è attivata;
- Facoltà di Ateneo: Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- Osservatorio Nazionale: l'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del d.lgs. 368/1999;
- Modello AQ: Modello di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo.

Ai fini del presente regolamento, il termine "specializzando" è utilizzato per ragioni di semplicità e scorrevolezza del testo e deve intendersi riferito a tutte le persone iscritte alla Scuola di specializzazione, indipendentemente dal genere.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria attivate presso l'Università degli Studi di Verona, riordinate ai sensi della normativa vigente in materia.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle Scuole di specializzazione mediche di cui al D.lgs. n. 368/1999, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente per specifiche tipologie di Scuole.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA, CORPO DOCENTE E SISTEMA GESTIONE QUALITÀ'

Art. 3 - Organi della Scuola

Sono Organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 4 - Direzione della Scuola

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, la Direzione della Scuola è affidata a un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola, appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente all'Università di Verona.

Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; sovrintende a tutte le attività didattiche della Scuola e assicura l'applicazione delle normative vigenti in materia. Le modalità di elezione del Direttore sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Il Direttore è di norma un professore ordinario eletto tra i professori ordinari di ruolo che fanno parte del Consiglio della Scuola; i docenti a contratto (Dirigenti del SSR/SSN) che fanno parte del Consiglio della Scuola concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dello stesso.

Il Direttore della Scuola dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Il Direttore della Scuola di specializzazione non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi, qualora il Consiglio della Scuola di specializzazione sia composto da almeno un altro professore ordinario eleggibile alla carica di Direttore della Scuola di specializzazione, come da Statuto di Ateneo. In caso di indisponibilità o ineleggibilità dei professori ordinari di ruolo, l'elettorato passivo per la direzione della Scuola spetta anche ai professori associati. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, deve optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

Il Direttore può nominare, con proprio atto e sentito il Consiglio della Scuola, un Direttore Vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di impossibilità o impedimento temporaneo nello svolgimento delle stesse. In caso di impedimento anche del Direttore Vicario, i compiti sono svolti dal professore più anziano in ruolo fra i componenti del Consiglio.

Il Direttore assume, per motivi d'urgenza, con proprio provvedimento, gli atti di competenza del Consiglio della Scuola, qualora non sia possibile procedere tempestivamente alla sua convocazione. Il provvedimento del Direttore deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio della Scuola nella prima seduta successiva, che, di norma, deve tenersi entro 60 giorni dalla data del provvedimento.



Art. 5 - Consiglio della Scuola

Il Consiglio della Scuola è composto dal Direttore, da tutti i docenti di ruolo delle discipline caratterizzanti e, comunque, da non meno di tre professori di ruolo dell'Ateneo, dai docenti a contratto, da una rappresentanza degli specializzandi pari, come da Statuto, al 10% degli iscritti alla Scuola, garantendo comunque almeno un rappresentante per ogni anno di corso e non superando il massimo di 10 rappresentanti.

Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive in materia di organizzazione e gestione delle attività formative della Scuola.

Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Nel caso di attivazione di scuole di nuova istituzione, i docenti che costituiscono il Consiglio della Scuola sono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti. La partecipazione può avvenire anche tramite audio e/o videoconferenza, a condizione che nella sede siano presenti almeno il Presidente e il segretario. Delle modalità di partecipazione si è dato puntuale atto nel verbale.

Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

Dovranno essere convocate almeno due riunioni all'anno, che potranno svolgersi in presenza o in audio e/o videoconferenza. Le modalità di svolgimento delle riunioni sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 6 - Corpo docente

Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari, nonché da Personale sanitario in servizio presso le strutture non universitarie appartenenti alla Rete formativa delle Scuole. Per quest'ultimo, il reclutamento avviene mediante una procedura valutativa del curriculum scientifico-professionale indetta dall'Università, tenendo conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica.

Il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia di scuola. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola.

I docenti svolgono l'attività didattica programmata, in coerenza con il piano formativo approvato dal Consiglio della Scuola, sotto forma di lezioni frontali, lezioni in modalità telematica, utilizzando anche metodologie di didattica a distanza, brevi corsi monografici, discussione di casi clinici, journal clubs, seminari interdisciplinari, revisioni della letteratura, ecc., attenendosi al Regolamento didattico della Scuola.

Art. 7 – Valutazione e certificazione di qualità della formazione specialistica

L'Ateneo adotta, ai sensi della normativa vigente, un sistema di gestione e assicurazione della qualità, finalizzato al governo dei processi relativi alla formazione specialistica.

Tale sistema garantisce che tutte le attività siano pianificate, monitorate e valutate in modo trasparente e controllato, secondo un approccio dinamico orientato al miglioramento continuo della qualità della formazione, nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al modello di Assicurazione della Qualità (AQ) adottato dall'Ateneo.

TITOLO III – GESTIONE DELLA CARRIERA DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 8 – Ammissione e iscrizione

Alle scuole si accede con concorso nazionale per titoli ed esami bandito ogni anno con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, per il numero di posti determinati secondo la capacità ricettiva e il volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di ciascuna scuola.

Il numero effettivo degli iscritti di ciascuna Scuola non può superare il numero complessivo di iscrivibili per i quali le Scuole stesse sono accreditate.



Art. 9 – Contribuzione universitaria

Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità annualmente previsti dal Consiglio di Amministrazione. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per l'assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo.

Lo specializzando che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione, né può essere ammesso a sostenere le valutazioni annuali e/o l'esame di diploma.

Art. 10 – Impegno orario e accertamento della presenza

Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative stabilite dal Ministero dell'Università.

La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, pari a n. 38 ore settimanali, comprese le attività professionalizzanti e la didattica.

Anche per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso non medico, la frequenza è obbligatoria e l'impegno è definito dalle Scuole nel rispetto delle specificità dei percorsi formativi e delle attività professionalizzanti previste, assicurando comunque una partecipazione a tempo pieno alle attività della rete formativa.

La frequenza alle attività formative è oggetto di rilevazione. A tal fine, l'Università di Verona assicura la disponibilità di sistemi informatizzati per la rilevazione delle presenze anche presso le strutture dell'AOUI. L'accertamento della frequenza è effettuato nell'ambito delle strutture della rete formativa, secondo modalità definite dalle Scuole di specializzazione, sotto la responsabilità del Direttore della Scuola, con il supporto dei responsabili delle strutture in cui si svolge l'attività formativa.

Art. 11 - Assenze per malattia

In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare formalmente ed immediatamente la Direzione della Scuola ed a presentare formalmente, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico. In caso di mancata consegna del certificato di malattia entro la suddetta scadenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata.

Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, conteggiati in base all'orario settimanale previsto per ogni Scuola, Decorsi quaranta giorni consecutivi di malattia, o quando dal certificato medico risulti fin da subito una prognosi superiore a quaranta giorni, l'assenza comporta la sospensione della formazione.

Lo specializzando è tenuto a darne comunicazione formale alla Direzione della Scuola e agli uffici competenti dell'Ateneo al fine di sospendere la formazione e modificare l'importo del trattamento economico.

Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che, per la loro durata, non hanno comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.

Art. 12 - Tutela della gravidanza e della maternità

L'iscritta ad una Scuola di Specializzazione è obbligata per legge a comunicare il proprio stato di gravidanza solo nel caso in cui sia esposta a rischi da radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 151/2001. Tuttavia, è fortemente raccomandato a tutte le specializzande in gravidanza di comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza, secondo la procedura indicata nell'apposita pagina web dedicata, al fine di accedere alle varie tutele e misure di prevenzione e protezione previste dalle normative vigenti.

Nella pagina sopra indicata sono riportate altresì tutte le procedure per richiedere la sospensione della formazione, lo slittamento del periodo di gravidanza obbligatorio, i congedi parentali e per l'allattamento, e le modalità per la ripresa della formazione.

Art. 13 - Assenze giustificate

Lo specializzando ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati dalla Direzione della Scuola, nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica, purché tali assenze non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, ad eccezione di situazioni imprevedibili, da giustificare di volta in volta, pena l'impossibilità di assentarsi in modo giustificato. Le assenze per motivi personali non comportano l'interruzione della formazione medico-specialistica e non devono essere recuperate. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico e i giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano con i 30 giorni disponibili per l'anno successivo.

I medici in formazione specialistica possono partecipare a congressi, convegni, corsi e seminari organizzati da università, società scientifiche o altre istituzioni, sia in Italia sia all'estero, purché considerati utili al completamento della loro formazione.

La partecipazione a convegni e congressi deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola, che ne garantisce l'inerenza all'iter formativo dello specializzando. La predetta partecipazione ad eventi formativi deve essere debitamente documentata mediante la consegna del certificato di partecipazione alla Segreteria della Scuola, che ne invierà copia ai competenti uffici dell'Università.

I periodi relativi a tali attività non vanno computati nel periodo di 30 giorni di assenza giustificata per motivi personali di cui lo specializzando può usufruire.

La gestione di eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di tali attività è demandata alle decisioni autonome della singola Scuola di specializzazione.

Art. 14 - Assenze ingiustificate

Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nella fattispecie richiamata dall'art. 13 del presente regolamento.

Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate, prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale, con modalità definite dal Consiglio della Scuola.

Costituisce prolungata assenza ingiustificata l'assenza non autorizzata superiore a quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.

In tali casi, il Consiglio della Scuola segnala la situazione agli Uffici competenti dell'Ateneo mediante apposita deliberazione. Gli uffici provvedono all'adozione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusi la sospensione del trattamento economico e, nei casi previsti dalla normativa vigente, la risoluzione del contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 368/1999.

Art. 15 – Sospensione della formazione

Sono cause di sospensione della formazione quelle previste dall'art. 40 del D.lgs. 368/1999, ossia gli impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia.

Durante il periodo di sospensione compete allo specializzando esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo, in ragione del numero di giorni di sospensione, limitatamente a un periodo complessivo massimo di un anno, oltre a quelli previsti dalla durata legale del corso.

Art. 16 – Recupero del periodo di sospensione

Il recupero del periodo di sospensione della formazione specialistica prolunga l'anno di formazione per la durata necessaria ad assicurarne il completamento.

L'ammissione all'anno di corso successivo o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile finché non sarà interamente recuperato il periodo di sospensione (in termini di tempo, non di ore).

Gli esami, sia di profitto sia di diploma, devono essere sempre sostenuti al termine della formazione.

Il recupero del periodo di sospensione è comunque formazione a tutti gli effetti; allo specializzando compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo, costituito da una parte fissa e da una variabile.

Durante il recupero dei periodi di sospensione, l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 17 – Mensa

Lo specializzando ha diritto ad accedere alla mensa delle aziende ospedaliere o delle aziende sanitarie dove svolge la propria attività pratica secondo quanto previsto dagli specifici protocolli d'intesa, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.

Art. 18 – Camici

Allo specializzando è fornito in dotazione un numero di camici pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese delle aziende ospedaliere o sanitarie a cui fanno capo le Unità Operative in cui lo specializzando opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni.

Art. 19 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza (D.lgs. 81/08, 101/20 e s.m.i.)

In considerazione del fatto che lo specializzando che svolge attività professionalizzanti presso le strutture ospitanti può essere ricondotto all'ampia nozione di "lavoratore" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/08, o comunque essere qualificato come soggetto equiparato al lavoratore della struttura ospitante, ai sensi della medesima disposizione, è obbligo della struttura ospitante, qualora non diversamente indicato dalla disciplina convenzionale, mettere in atto tutte le misure di tutela di cui al d.lgs. 81/2008 e d.lgs. 101/2020, tra cui:

- informazione ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08;
- formazione specifica ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'art. 113 del D.lgs. 101/2020;
- dotazione necessaria di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sulla base del proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/08, qualora il percorso formativo del medico in formazione specialistica preveda attività che comportino esposizione a rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dalla struttura ospitante. Nell'eventualità in cui il medico in formazione specialistica sia già in possesso di un giudizio di idoneità alla mansione, in ipotesi anche in forza della disciplina convenzionale applicabile, il Medico Competente della struttura ospitante ne valuta la pertinenza rispetto ai rischi presenti presso la propria struttura; qualora ritenga necessario integrare la sorveglianza sanitaria in relazione a tali rischi specifici, il Medico Competente provvede a effettuare le ulteriori visite mediche e/o gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilasciando il relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica.

È obbligo del Soggetto promotore, qualora non diversamente previsto dalla disciplina convenzionale:

- erogare la formazione generale sulla sicurezza di cui all'art. 37 d.lgs. 81/2008 e la formazione prevista dall'art. 111 del D.lgs. 101/2020 agli specializzandi radioesposti, in conformità ai rischi a cui lo/la specializzando/a sarà esposto/a;
- fornire al Soggetto ospitante la certificazione di idoneità alla mansione, conseguente a visite eventualmente già eseguite, con l'indicazione dei rischi a cui è riferita.

Per gli specializzandi ammessi alle Scuole di specializzazione nelle quali le attività formative comportino una possibile esposizione a radiazioni ionizzanti, è compito del Direttore della Scuola di Specializzazione di appartenenza attivare l'iter per l'autorizzazione alle attività con radiazioni ionizzanti e comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università ogni variazione di attività (cessazione e/o sospensione della formazione...) e tutti gli spostamenti di sede dello specializzando indicando sede, inizio e fine della frequenza. In questi casi l'Esperto di Radioprotezione dell'Università provvede alla classificazione dei medici in formazione specialistica e, per gli specializzandi classificati come "lavoratori esposti", il Medico Autorizzato dell'Università provvede, a seguito dei necessari accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, a istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti, che sarà inviato al Soggetto ospitante dal Direttore della Scuola di Specializzazione. Il Soggetto ospitante provvede, quindi, a dotare il medico in formazione specialistica di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra gli Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza, e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati alle attività svolte, secondo le indicazioni del proprio Esperto di Radioprotezione. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del Soggetto ospitante trasmette altresì all'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza la dosimetria personale, che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dall'Ente di appartenenza.

Art. 20 – Trasferimenti e riconoscimento crediti



È ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione.

Lo specializzando che vuole trasferirsi da un altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Magnifico Rettore; la domanda di trasferimento va presentata almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno di corso, nella finestra temporale annualmente definita dagli Organi competenti.

L'accoglimento della domanda di trasferimento è subordinato al superamento dell'esame di profitto e all'ammissione all'anno successivo. Il trasferimento è possibile solo nei limiti della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione e previo nulla osta da parte sia della Scuola di Specializzazione ricevente sia della Scuola di Specializzazione dell'Università di appartenenza.

Lo specializzando può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore almeno tre mesi prima della conclusione dell'anno di corso, nella finestra temporale annualmente definita dagli Organi competenti. Il trasferimento è possibile solo previo nulla osta da parte della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo di appartenenza, acquisiti i nulla osta della Scuola di Specializzazione e del Rettore dell'Ateneo ricevente e a seguito di adeguata istruttoria documentale, che tenga conto di tutta la documentazione prodotta e dei pareri espressi da organi di riferimento nazionali (ad es.: ONFMS; Conferenza permanente Facoltà e Scuole di Medicina e Chirurgia; Conferenza Permanente dei Presidenti dei Collegi di Professori Ordinari di Area Medica) Il foglio di congedo contenente la carriera del specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale egli ha dichiarato di volersi trasferire. Nel caso in cui il trasferimento si riferisca a posti finanziati da regioni o da altri enti pubblici/privati, esso è condizionato al nulla osta del soggetto finanziatore.

Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari presso le Scuole di Specializzazione è determinato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. La modulistica e le scadenze per la presentazione della domanda di trasferimento sono pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di Specializzazione.

In materia di trasferimenti, per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 21 – Rinuncia

Lo specializzando che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola e al competente ufficio dell'Università, indicando la data di cessazione dell'attività secondo le linee guida pubblicate sulle pagine web del sito di Ateneo dedicate alle Scuole di Specializzazione.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 22 – Programmazione delle attività formative

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.

La frequenza è obbligatoria per tutti gli iscritti, a garanzia di una formazione completa e armonica per ciascun specializzando.

I docenti esprimono una valutazione della formazione degli specializzandi, secondo standard e strumenti predefiniti in grado di misurare quantitativamente e qualitativamente il grado di performance, la progressione professionale, il grado di autonomia, ed una serie di abilità intellettuali, cliniche, tecniche, procedurali e relazionali necessarie alla formazione dello specialista.

Art. 23 – Programma di formazione individuale

All'inizio di ciascun anno di corso, il Consiglio della Scuola di specializzazione definisce il programma di formazione individuale. Nel corso dell'anno, tale programma può essere modificato in relazione a nuove esigenze formative dello specializzando, a seguito di verifiche in itinere e/o sulla base di pareri espressi dal Direttore, dal Consiglio della Scuola, da docenti, da tutor, da supervisori e dallo specializzando.

Nel programma di formazione individuale devono essere indicati:

a) gli obiettivi formativi;



b) la specifica e il numero minimo di attività assistenziali che lo specializzando è tenuto a svolgere, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito. A tal fine sono indispensabili una concertazione e un coordinamento preventivi con le strutture che compongono l'intera rete formativa.

b-bis) nel caso in cui le attività programmate comportino esposizione a radiazioni ionizzanti, indicazione dettagliata delle attività che comportano esposizione

c) la frequenza e la relativa durata presso la struttura di sede e le strutture facenti parte la rete formativa, indicando il contatto dell'Esperto di Radioprotezione dell'ente ospitante, se previste attività che comportino esposizione a radiazioni ionizzanti;

d) l'eventuale frequenza presso strutture sanitarie od ospedaliere o di altra tipologia, interne o esterne alla rete formativa, in Italia o all'estero, legate a esigenze particolari inerenti alla formazione specifica dello specializzando, anche in questo caso indicando il contatto dell'Esperto di Radioprotezione dell'ente ospitante, se previste attività che comportino esposizione a radiazioni ionizzanti

Le attività previste nel piano formativo individuale sono oggetto di intesa tra il Direttore ed il Consiglio della Scuola, la Direzione Sanitaria e i Direttori responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione e sono dettagliate nel libretto elettronico NOMOS

Lo specializzando è tenuto a osservare comportamenti rispettosi della legge, di tutti i regolamenti universitari, aziendali e delle strutture dove frequenta, nonché del codice etico e deontologico e del codice disciplinare e di comportamento dell'Ateneo

È tenuto a seguire il programma di formazione, svolgendo tutte le attività teoriche e pratiche previste dal piano di studi.

Art. 24 - Formazione nella rete formativa

La formazione specialistica si svolge nelle strutture inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di ciascuna Scuola.

Nell'ambito della definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica, il Consiglio della Scuola di specializzazione stabilisce anche la rotazione dello specializzando nelle strutture inserite nella rete formativa in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi tra università e aziende ospedaliere-universitarie, aziende/strutture sanitarie e strutture non sanitarie

Ai fini di una formazione professionale completa e armonica, lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi e stabiliti dal Consiglio della stessa.

Il periodo di frequenza dello specializzando presso la stessa Unità Operativa convenzionata è definito dal Consiglio della Scuola e, comunque, non può superare la metà della durata della Scuola di Specializzazione.

Art. 25 - Formazione fuori rete formativa in Italia o all'estero

È possibile svolgere periodi di formazione, in Italia o all'estero, presso strutture non appartenenti alla rete formativa della Scuola, previa approvazione del Consiglio della Scuola, che ne valuta la congruità delle motivazioni, e previa formale accettazione da parte della struttura ospitante. Tali periodi non possono complessivamente superare i diciotto mesi nell'arco dell'intero corso di studi. La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di mancata accettazione da parte di quest'ultima, dello specializzando.

La modalità e le tempistiche per la presentazione della richiesta di svolgimento di periodi di formazione in Italia o all'estero sono disponibili sulla pagina web dedicata.

Il mancato rispetto di tali comporta la non accettazione della richiesta.

Art. 26 – Turni di guardia

I turni di guardia notturni e festivi effettuati dai medici in formazione specialistica, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono superare sei al mese e devono essere stabiliti in accordo con i direttori delle U.O., in ottemperanza alla normativa vigente, analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto allo

specializzando a un turno di riposo compensativo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

Art. 27 - Formazione e attività assistenziale

L'attività dello specializzando si configura, per tutta la durata del corso, come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato, come declinata dal libretto elettronico NOMOS.

Nello svolgimento delle attività assistenziali, allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di autonomia, legati alla maturazione professionale e vincolati alle direttive del Consiglio della Scuola. Tale autonomia deriva anche dalle competenze acquisite e certificate nel libretto diario.

Lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Di norma, fatte salve eccezioni o particolarità derivanti da specifiche disposizioni normative e situazioni particolari documentate e comunque approvate dal Consiglio della Scuola:

- nel corso del primo anno, le attività assistenziali svolte dallo specializzando devono essere supervisionate;
- a partire dal secondo anno, dopo dodici mesi di attività formativa professionalizzante "sul campo", il Responsabile dell'Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali medico-chirurgiche di reparto/servizio e di turni di guardia interna, da svolgere in autonomia purché sia garantita la presenza nell'Unità Operativa di un medico strutturato specialista;
- a partire dal terzo anno, dopo ventiquattro mesi di attività formativa professionalizzante "sul campo", le stesse attività possono essere svolte in autonomia dallo specializzando, purché l'Unità Operativa stessa disponga del servizio di pronta disponibilità o di adeguate modalità di rapida consultazione di un medico strutturato;
- la guardia medica, qualora implichi attività per urgenze esterne, l'attività di sala operatoria, le consulenze specialistiche e l'attività ambulatoriale, possono essere svolte in autonomia dallo specializzando a partire dal quarto anno, fermo restando la presenza del servizio di pronta disponibilità o di adeguate modalità di rapida consultazione di un medico strutturato, nel caso di scuole appartenenti all'area dei Servizi.

L'attribuzione dei livelli di autonomia deve avvenire in modo nominale per ogni singolo specializzando e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

A tal fine la Scuola deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di autonomia da attribuire:

- vengano definiti in maniera dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- vengano definiti le attività e gli atti medici da eseguire in supervisione, necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche, qualora necessario, degli standard minimi);
- vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
- venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel titolo IV – Valutazione del presente Regolamento.

L'Ateneo predispone un libretto di formazione elettronico che consenta la registrazione puntuale delle attività formative del singolo specializzando: lo specializzando è sottoposto a valutazione periodica da parte dei tutor/supervisor/delegati/responsabili delle strutture di frequenza, identificati dalla Scuola, secondo le modalità previste dalla Scuola stessa.

I criteri per la valutazione dello specializzando possono essere articolati dal Consiglio della Scuola, tenendo almeno conto di:

- competenze tecniche ed abilità non tecniche
- rispetto degli standard
- tempestività nell'esecuzione delle prestazioni
- capacità dello specializzando di individuare ed elaborare appropriati percorsi preventivi, diagnostico-terapeutici, di intervento
- aspetti etico-deontologici e disciplinari.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione prende atto delle valutazioni ricevute e le considera, unitamente alle apposite Commissioni d'esame, ai fini della valutazione al passaggio di anno e della valutazione conclusiva.

La Scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale, sulla base di una preliminare valutazione, nell'ambito della singola Scuola, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche alle quali lo specializzando partecipa durante il corso del tirocinio, con particolare riferimento alle attività clinico-assistenziali abituali, alle consulenze, alle guardie e reperibilità.

In relazione a tali livelli, la tipologia di attività assistenziale svolta dallo specializzando, in base al grado di autonomia raggiunto ed attenendosi comunque alle direttive impartite dalla Scuola, è distinta in:

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTORATA: con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte allo specializzando;

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE TUTELATA: la prestazione è eseguibile dallo specializzando, purché lo strutturato sia presente, anche se non fisicamente accanto allo specializzando, e sia sempre in grado di sorvegliarne e vigilarne l'operato.

Lo svolgimento di attività ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio da parte dello specializzando nell'ambito della propria attività di collaborazione avviene sotto il controllo di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita o di prestazione strumentale specialistica sottoscritto dallo specializzando che ha eseguito la prestazione.

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE PROTETTA: Fermo restando che il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento, lo specializzando svolge attività autonoma, attenendosi comunque alle direttive impartite dalla Scuola, dal tutor, dal supervisore/responsabile della struttura di formazione, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola.

Tali tipologie di attività sono comunque da riferire alla specifica capacità dello specializzando, anche a prescindere dall'anno di corso. La valutazione del tutor/supervisore/responsabile della struttura di frequenza è oggetto di supervisione periodica del Direttore della Scuola, cui compete la valutazione periodica e globale dello specializzando.

Per tutte le attività assistenziali, allo specializzando deve essere sempre garantito, come referente, un medico specialista della disciplina in oggetto della specializzazione, che deve essere presente o reperibile in rapporto ai livelli di autonomia attribuiti

Il medico specialista, quando reperibile, con le modalità previste nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria del SSN, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di moderne tecnologie (con eventuale disponibilità alla registrazione delle chiamate), deve essere presente entro trenta minuti in caso di chiamata per problemi urgenti e, comunque, condivide sempre con lo specializzando la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.

I turni di guardia, intesi come turni di massimo dodici ore e cinquanta minuti lavorati nelle 24 ore, non devono superare sei al mese.

I turni di guardia debbono essere programmati garantendo il riposo giornaliero di 11 ore nelle 24 ore, analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).

Art. 28 - Tutor e altre figure di riferimento

Il **tutor** è di norma un medico specialista della disciplina oggetto della specializzazione, che opera in qualità di dirigente medico o titolare di contratto nelle varie unità operative assistenziali in cui frequentano gli specializzandi, al quale è affidata la responsabilità finale della cura dei pazienti.

Il ruolo di tutor è affidato annualmente dal Consiglio della Scuola a un docente della Scuola stessa o a un medico appartenente alla struttura della rete formativa della Scuola stessa.

Secondo le leggi vigenti, i tutor sono designati sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa.

Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 368/99; il docente con funzioni tutoriali ha la responsabilità della certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di autonomia.

Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può superare tre e varia in base alle caratteristiche delle diverse specializzazioni.

Sono compiti principali del tutor:

- collaborare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con lo specializzando;

- essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e per gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
- coordinare i supervisori, dove previsti.

Il Consiglio della Scuola adotta strumenti idonei alla valutazione dei tutor.

Accanto alla figura del tutor, vi possono essere altre figure di riferimento, quali il supervisore e il responsabile di sede.

Il **supervisore** è di norma un professionista strutturato, non necessariamente medico, con competenza specifica in un ambito assistenziale, che segue anche, per periodi di tempo limitati, lo specializzando nei percorsi di formazione sul campo, in accordo con le indicazioni del Consiglio della Scuola, ed è tenuto a valutarli secondo quanto previsto per i tutori.

Il **responsabile di sede** è di norma un dirigente apicale dell'area specifica della Scuola individuato dal Consiglio della stessa nell'ambito della struttura collegata o complementare.

Le proposte dei nominativi dei tutori, dei responsabili di sede e dei supervisori (per questi ultimi, qualora necessario) vengono approvate dal Consiglio della Scuola, in concomitanza, di norma, alla nomina annuale dei docenti nell'ambito della formulazione degli organigrammi; La Scuola può prevedere periodica proposizione di incontri con i tutor/supervisori/responsabili di strutture formative al fine di coordinarne ed armonizzarne le attività.

I tutor, i responsabili di strutture formative ed i supervisori possono partecipare, su invito del Direttore, al Consiglio della Scuola, senza diritto di voto.

Art. 29 - Registrazione delle attività formative

È obbligatoria per tutti gli specializzandi la compilazione del Libretto elettronico NOMOS su supporto informatico. Esso deve contenere:

- a) la scheda identificativa dello specializzando, dei tutor e della composizione del corpo docente;
- b) la descrizione delle finalità specifiche della tipologia della Scuola;
- c) la descrizione sintetica del percorso formativo (obiettivi formativi di base, generali e integrati specifici per ogni tipologia di scuola) con i relativi CFU;
- d) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità formative di ogni tipologia di scuola riferite a ogni anno di corso;
- e) il diario delle attività formative professionalizzanti e di didattica formale;
- f) la registrazione e certificazione della partecipazione alle attività assistenziali professionalizzanti con diversi gradi di autonomia all'interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es: interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali) siano esse svolte nelle strutture di sede, o della rete formativa o al di fuori della rete formativa;
- g) la valutazione annuale da parte del tutor/supervisore/responsabile di struttura circa le competenze acquisite e del grado di autonomia raggiunto;
- h) la partecipazione a corsi, congressi e seminari;
- i) la registrazione di eventuali pubblicazioni scientifiche;
- l) il giudizio valutativo complessivo per ogni anno di corso;

La partecipazione dello specializzando alle attività assistenziali deve anche risultare dai registri o documenti (cartelle cliniche, registro operatorio, referto diagnostico, ecc...). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "specializzando"

Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica, con adeguato supporto amministrativo, la compilazione del libretto, la congruità delle attività svolte rispetto a quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e la validazione digitale su NOMOS.

TITOLO V - VALUTAZIONE

Art. 30 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui lo specializzando, periodicamente (almeno una volta all'anno) e in modo documentato, sia valutato sulle conoscenze e competenze acquisite e sui livelli di autonomia raggiunti.

La valutazione delle competenze deve essere effettuata tenendo conto di tutte le attività svolte dallo specializzando, della frequenza complessiva alle attività didattiche e del giudizio dei tutor/supervisori/responsabili delle strutture formative con i quali lo specializzando ha svolto la sua formazione.



Le valutazioni vengono attuate attraverso un esame di profitto, tenuto da una Commissione appositamente istituita, composta, di norma, da almeno due docenti della Scuola e da due supplenti. La Commissione conclude assegnando un voto in 50esimi che viene verbalizzato nel sistema elettronico di gestione delle carriere (Esse3). Con il conseguimento di una valutazione positiva, lo specializzando acquisisce i Crediti Formativi Universitari previsti dal Regolamento didattico della Scuola di Specializzazione per ciascuna attività. La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola e la risoluzione del contratto di formazione specialistica, non essendo consentita, ai sensi dell'art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 368/1999, la possibilità di ripetere l'anno di corso. L'assenza dello specializzando dall'appello d'esame è giustificata in caso di malattia, di caso fortuito o di forza maggiore. In tali casi, il candidato è ammesso a un appello straordinario previa presentazione di una certificazione che sarà valutata dal Consiglio della Scuola. Per quanto non disposto dal presente regolamento si fa riferimento al Regolamento Didattico e Regolamento Studenti di Ateneo

Art. 31 - Esame di diploma

Lo specializzando, dopo il completamento e il superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria, che deve essere svolta entro un mese dalla conclusione del corso. La Scuola garantisce almeno due sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi derivanti da sospensioni dell'attività formativa.

In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.

In caso di assenza all'esame finale, lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

a) malattia;

b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il candidato interessato sarà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, da valutare dal Consiglio della Scuola.

In caso di assenza ingiustificata, il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti, dei tutori/supervisor/responsabili delle strutture formative.

Possono svolgere la funzione di relatore delle tesi di diploma di specializzazione tutti i docenti titolari di insegnamento afferenti al Consiglio della Scuola. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese, su richiesta del relatore e previa autorizzazione del Direttore della Scuola. Le commissioni sono designate dai Direttori delle Scuole e sono composte da almeno cinque docenti facenti parte dei Consigli delle Scuole; possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni. Il presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione, è necessario conseguire un punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti, in rapporto al livello del titolo e a una valutazione unanime della commissione.

Lo specializzando può ritirarsi dall'esame finale fino al momento in cui viene congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei. Lo svolgimento dell'esame finale di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Al termine del corso di specializzazione lo specializzando consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal Supplemento al Diploma, rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M. 270/2004 e dal D.I.402/2017 – Allegato 3, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite.

TITOLO VI – CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITÀ

Art. 32 Contratto di formazione specialistica

All'atto dell'immatricolazione, lo specializzando stipula uno specifico contratto di formazione specialistica con l'Università e la Regione del Veneto, redatto secondo lo schema tipo, conforme alle norme vigenti in materia e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Il contratto è annuale ed è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata della Scuola di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti, ove non intervengano fatti sospensivi o casi di risoluzione dello stesso.

Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle competenze professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la partecipazione alle attività didattiche formali e assistenziali di tirocinio funzionali alla progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità, come previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico delle singole scuole di specializzazione.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università né ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Allo specializzando, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è determinato dalla normativa vigente; i periodi di formazione dei medici in formazione specialistica presso le strutture del SSN non danno luogo a indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, diversi, anche sotto il profilo previdenziale, da quelli spettanti secondo la normativa vigente in materia. Con la sottoscrizione del contratto, lo specializzando si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione individuale, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici, determinati secondo la normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del Dlgs 368/1999, sono causa di risoluzione anticipata del contratto: a) la rinuncia al corso di studi da parte dello specializzando; b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità; c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia; d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, lo specializzando ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato, salvo diversi e specifici accordi con gli enti finanziatori.

L'Azienda sanitaria, presso la quale lo specializzando svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, della responsabilità civile verso terzi e degli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Eventuali controversie sono deferite all'autorità giudiziaria competente.

Art. 33 – Incompatibilità con altre attività

Per l'intera durata della formazione a tempo pieno, è inibito allo specializzando l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si svolge la formazione, nonché ogni rapporto convenzionale o di lavoro precario con il SSN o con enti e istituzioni pubblici e privati.

Allo specializzando è consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, al di fuori del monte orario dovuto, in coerenza con i titoli posseduti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. n.368/1999 e successive modifiche.

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione possono sostituire, a tempo determinato, medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi (articolo 19, comma 11, della Legge n. 448/2001) nonché collaborare con enti che svolgono attività di raccolta di sangue e salvo quanto previsto da ogni altra disposizione normativa attualmente vigente in materia.

Le sostituzioni suddette possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario prescritto per la formazione specialistica e disposto dalla Scuola, fermo restando che, in nessun caso, esse possono risultare pregiudizievoli all'assolvimento degli obblighi formativi. Lo specializzando deve darne preventiva comunicazione al Direttore della Scuola di specializzazione.

Il medico titolare di contratto di formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali vigenti (articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 368/1999).

L'iscrizione alle Scuole di specializzazione è incompatibile con i corsi di formazione specifica in medicina generale (articolo 19, comma 12, della citata Legge n. 448/2001).

Art. 34 - Attività intramoenia

Le attività in libera professione intramoenia sono svolte secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria presso cui lo specializzando svolge l'attività, previa intesa tra l'Università e le predette strutture sanitarie coinvolte, in coerenza con i titoli posseduti.



Art. 35 – Frequenza ad altri percorsi di studio

È consentita l'iscrizione contemporanea a una scuola di specializzazione e a un dottorato di ricerca o a un master.

Per la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, si applica l'articolo 7 del D.M. 226/2021, secondo le modalità disciplinate dagli Organi di Ateneo.

Per la contemporanea iscrizione a un corso di master e a un corso di specializzazione medica, come previsto dalla L. 33/2022 e dal D.M. 930/2022, si demanda ai rispettivi organi collegiali la valutazione della possibilità di contemporanea iscrizione, che verificheranno la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi sottoscritti dall'Università di Verona con altri Atenei, strutture ed enti coinvolti.